



CITTÀ DI FROSINONE

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SOLIDARIETÀ

POLITICHE PER L'INFANZIA, I GIOVANI, GLI ANZIANI - HANDICAP E MIGRAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "POLLICINO" SITO IN VIA PORTOGALLO

ALLEGATO "B" alla Det. Dir. n. 1256 del 22.05.2009

CAPITOLO I

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi dell'Asilo Nido comunale "Pollicino" sito in Via Portogallo

ART. 2 ASILO NIDO (VINCOLI PROGETTUALI)

L'Asilo Nido è un servizio di pubblico interesse istituito con la Legge Regionale 5.3.1973, n. 5.

Con successive disposizioni, l'Asilo Nido ha assunto la connotazione di servizio socio-educativo di interesse pubblico che, nel quadro della politica educativa e formativa della prima infanzia e socio-sanitaria dell'Ente Locale, accoglie i bambini appartenenti alla fascia di età 3 mesi/3 anni.

E' un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative.

Fornisce una risposta ai bisogni della famiglia, che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino.

ART. 3 VINCOLI PROGETTUALI

L'Asilo Nido persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali, culturali e sanitarie del territorio. Esso si propone le seguenti finalità:

- accogliere bambini di età compresa da 3 mesi a 3 anni;
- sollecitare le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico-fisico e garantendogli, nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico-pedagogica;
- collaborare con la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;
- facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, nonché l'inserimento sociale e lavorativo della donna.

Non può costituire causa di esclusione alcun handicap psico-fisico del bambino che richiede particolari cure di carattere sanitario. Per gli utenti disabili che necessitano di interventi di natura sanitaria verrà chiesto l'ausilio del personale dell'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 4 UTENTI DELL'ASILO NIDO (VINCOLI PROGETTUALI)

Gli utenti frequentatori dell'Asilo Nido saranno organizzati in tre gruppi-sezione: piccoli, medi e grandi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Gestione degli asili nido approvato con atto di C.C. n. 22 dell'11.03.2002.

N. DI UTENTI: max n. 42 iscritti di cui 14 anche in orario pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

ART. 5 DURATA

L'appalto di cui al presente Capitolato Speciale avrà la durata di anni 3 (tre) per n. 46 settimane all'anno.

L'impresa affidataria, al termine della durata del contratto e in presenza di gara d'appalto in corso, bandita, ma non completata per cause tecniche organizzative, al fine di garantire la continuità del servizio, s'impegna ad accettare alle medesime condizioni contrattuali la proroga tecnica del contratto sino a nuovo affidamento del servizio.

Ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, potranno essere affidati, mediante procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'impresa aggiudicataria, conformemente al progetto di base oggetto del primo contratto aggiudicato.

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammesse a partecipare e presentare offerte esclusivamente :

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- f) *i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240, per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;*
- f bis) *gli operatori economici, ai sensi dell'art.3, comma 22, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.*

Non sono ammessi a partecipare e presentare offerte organismi diversi da quelli sopraindicati.

ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE

In ordine alla partecipazione, ai sensi della normativa vigente, sussistono i seguenti divieti:

1. partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. In caso di partecipazione congiunta di imprese controllanti e controllate si procederà all'**esclusione** di entrambe;
2. partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci. Per tali concorrenti è prevista l'**esclusione** dalla gara;
3. *partecipazione alla medesima gara di consorzi stabili, di cui all'art.34, comma 1 lett.c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e dei consorziati per i quali il consorzio concorre in qualsiasi forma; in caso di violazione sono **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;*
4. partecipazione a più di un consorzio stabile a pena di **esclusione** di tutti i consorzi coinvolti;
5. partecipazione alla gara di un'impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006. In caso di violazione si procederà all' **esclusione** dalla gara di tutte le imprese, i raggruppamenti o i consorzi coinvolti ;

6. partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) ed e). In tal caso si procederà all'**esclusione** di tutte le imprese, i raggruppamenti o i consorzi coinvolti;
7. partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma. In tal caso si procederà all'**esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere e all'applicazione dell'art. 353 del codice penale;
8. associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e segg. c.c. La violazione di tale divieto comporterà **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento del presente appalto;
9. qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione di tale divieto comporterà **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione** dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto;
10. avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà all'**esclusione** di tutte le imprese coinvolte.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi a partecipare alle procedure di affidamento del servizio oggetto di gara, le imprese, come individuate al precedente art. 6, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dei requisiti attinenti l'idoneità professionale, la capacità economico e finanziaria e la capacità tecnica di cui agli artt. 39, 41 e 42 del predetto D.Lgs. 163/2006, meglio

specificati nella dichiarazione sostitutiva (Allegato D), nonché dei requisiti di seguito indicati:

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della gara: servizi socio-educativi e/o d'asilo nido, con l'indicazione dei dati della società, i nominativi dei legali rappresentanti, l'oggetto sociale;
2. Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali nella sezione concernente la gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi. di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della L. 381/91;
3. Iscrizione all'Albo Nazionale delle società cooperative del Ministero delle Attività produttive, istituito con D.M. 23 giugno 2004;
4. Per le imprese aventi sede in altri Stati membro dell'Unione Europea iscrizione ad uno dei registri professionali alle condizioni previste dagli artt. 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006;
5. Rispetto delle norme previste dalla vigente legislazione in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenziali ed applicazione dei C.C.N.L. nei confronti del personale operante nella impresa;
6. Esperienza minimo triennale, maturata nell'ultimo triennio con riferimento alla data di scadenza del bando, nel campo dei servizi socio-educativi e/o d'asilo nido, presso Enti pubblici o privati;
7. Fatturato complessivo per prestazioni di servizi socio-educativi e/o d'asilo nido riferito al triennio 2006-2008 non inferiore a Euro 1.244.760,00 (netto IVA);
8. Organico medio annuo, riferito al triennio 2006-2008 di almeno n.9 operatori con qualifica professionale di educatore d'asilo nido o altra equivalente e di n. 5 ausiliari;
9. Capacità economica e finanziaria comprovata con idonee dichiarazioni di almeno due Istituti Bancari e/o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93, tenuto conto dell'importo complessivo posto a base d'appalto;
10. Cauzione provvisoria di Euro 24.895,20 pari al 2% dell'importo a base d'appalto;
11. Pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti di cui sopra, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti punti 10. e 11., mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 su apposito modello (Allegato D).

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia al Disciplinare di gara (Allegato C).

ART. 9 IMPORTO A BASE D'APPALTO

Per l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, l'Amministrazione Comunale mette a base d'appalto, per il triennio, l'importo di **Euro 1.244.760,00** (€ 414.920,00 x 3 anni) pari alla **tariffa oraria di € 20,50 x 60.720 ore risorsa**

al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza, stabiliti in € 13.500,00 (€ 4.500,00 x 3 anni).

L'importo a base d'appalto è riferito alle spese fisse, quali:

- Personale
- Spese generali di gestione

Le spese a rimborso previa rendicontazione, di cui all'art. 26, non fanno parte dell'importo a base d'appalto.

Esse verranno rimborsate con le modalità indicate nel medesimo art. 14 (canone d'appalto).

ART. 10 MODALITA' D'AFFIDAMENTO

Per l'affidamento in appalto del servizio è indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., nei termini previsti all'art. 70, commi 8 e 9, con proroga di giorni 2 (due), ai sensi del comma 10 del medesimo art. 70, per consentire la visita dei luoghi, nel rispetto di quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara (Allegato C).

ART.11 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., valutabile secondo gli elementi indicati in ordine decrescente d'importanza nel successivo art. 12:

A) Qualità del servizio;

B) Offerta economica;

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto derivante dai punti A) Qualità del Servizio e B) Offerta economica.

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida ai sensi del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12 ELEMENTI DI VALUTAZIONE

A) QUALITÀ DEL SERVIZIO

punteggio massimo punti 70

punteggio minimo punti 30

Il punteggio verrà attribuito sulla base del Progetto Tecnico di Gestione presentato dall'impresa. La qualità del servizio sarà valutata con attribuzione differenziata del punteggio sui seguenti elementi, desumibili dall'offerta progettuale:

A1) Conoscenza del territorio e capacità di lettura dei bisogni e delle risorse sociali, in funzione delle azioni del servizio

punteggio massimo punti 5 – minimo punti 3

A2) Organizzazione, programmazione e gestione dei servizi, tenuto conto dei vincoli progettuali e delle finalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto

punteggio massimo punti 14 – minimo punti 7

A3) Modalità di selezione del personale e di sostituzione; forme e strumenti di incentivazione dei lavoratori, con particolare riferimento al personale addetto a garantire continuità e stabilità

punteggio massimo punti 10 – minimo punti 5

A4) Attività di formazione e supervisione del personale impiegato nel servizio; strumenti e procedure interne per la valutazione del personale

punteggio massimo punti 7 – minimo punti 3

A5) Strumenti per la verifica della qualità e del raggiungimento degli obiettivi (valutazione dell'efficienza e efficacia); sistema di monitoraggio e rilevazione della qualità percepita e del grado di soddisfazione dell'utenza; modulistica che si propone di utilizzare.

punteggio massimo punti 7 – minimo punti 3

A6) Sistema di circolarità delle informazioni e di verifica delle attività con riferimento ai rapporti con i Servizi Sociali, con i Servizi Sanitari, con i Servizi Educativi e con le altre risorse sul territorio nonché individuazione dei momenti e degli strumenti di verifica utilizzati

punteggio massimo punti 7 – minimo punti 3

A7) Quantità e qualità del materiale e delle attrezzature in aggiunta a quelli già esistenti che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, in via esclusiva e per tutta la sua durata;

punteggio massimo punti 7 – minimo punti 3

A8) Arricchimento dell'offerta in termini di servizi aggiuntivi, innovativi e migliorativi rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto

punteggio massimo punti 7 – minimo punti 3

L'offerta non verrà valutata laddove anche uno solo degli elementi di valutazione sopra indicato [A1) – A8)] non raggiunga il punteggio minimo fissato.

A9) La presenza nell'organico della impresa concorrente o in una delle imprese concorrenti che andranno a gestire il servizio, in caso di R.T.I. o Consorzi, di un Responsabile Tecnico delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, in possesso di diploma di laurea con esperienza maturata in attività di coordinamento dei servizi socio-educativi per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, oltre al Coordinatore, di cui all'art. 18 "Personale da impiegare nel servizio qualifiche", comporterà l'attribuzione di ulteriori punti 3

A10) La certificazione di qualità dell'impresa o di una delle imprese concorrenti che andranno a gestire il servizio, in caso di R.T.I. o Consorzi, comporterà l'attribuzione di ulteriori punti 3

Il Progetto Tecnico di Gestione dovrà articolarsi in un elaborato, corredato dalla documentazione ritenuta utile ai fini di una esauriente e completa valutazione dello stesso. Escludendo gli eventuali Allegati, tale elaborato non dovrà superare n. 80 pagine (facciate), redatte con carattere Times New Roman, dimensione 12 e con paragrafi di interlinea pari a 1,5 pt.

Per agevolare l'analisi degli elaborati e favorire la comparazione delle offerte progettuali, il **Progetto Tecnico di Gestione** dovrà essere redatto osservando una divisione in parti (o capitoli) che **ricalchi tassativamente l'articolazione e la sequenza degli elementi di valutazione della qualità** elencati sopra [da A1) ad A10)]. In ciascuna delle suddette parti dovranno essere trattati ed esposti gli argomenti atti a desumere in modo chiaro e completo la qualità dei vari elementi di valutazione, ponendo attenzione ai singoli servizi che compongono l'appalto.

B) OFFERTA ECONOMICA

punteggio massimo punti 30

L'offerta economica, da redigersi secondo il modello di cui all'Allegato E, dovrà tener conto di tutti gli elementi di costo relativi alle prestazioni e obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, di ogni altra spesa occorrente per l'esecuzione del servizio, fatta eccezione di quelle anticipate per conto di questa Amministrazione soggette a rimborso, ai sensi del successivo art. 26.

Per offerta economica si intende il prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere, scaturente dal ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di appalto di Euro 20,50/ora, esclusi gli oneri relativi alla sicurezza e netto IVA, corrispondente al costo orario convenzionale per n. 60.720 ore di prestazione richieste. All'offerta economica più bassa sarà assegnato il punteggio massimo di **punti 30.** Alle altre offerte si attribuiranno i relativi punteggi mediante la seguente proporzione:

tariffa oraria offerta: tariffa oraria più bassa = punteggio massimo : x

ART. 13 MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara l'impresa dovrà far pervenire un plico principale chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante esternamente le indicazioni riguardanti l'impresa concorrente, l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura "Procedura aperta per l'appalto inerente all'affidamento in gestione di servizi dell'Asilo Nido Comunale "Pollicino".

Il plico principale dovrà contenere tre distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti i lembi di chiusura, recanti all'esterno l'indicazione dei dati dell'impresa concorrente, l'oggetto della gara e le seguenti diciture:

- plico n. 1 " DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
- plico n. 2 " PROGETTO TECNICO DI GESTIONE"
- plico n. 3 "OFFERTA ECONOMICA"

Nei plichi dovrà essere contenuta la documentazione, redatta in lingua italiana, dettagliatamente specificata nel Disciplinare di gara (Allegato C), al quale integralmente si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente articolo.

ART. 14 CANONE D'APPALTO

Il canone mensile d'appalto sarà determinato dalla tariffa oraria di aggiudicazione oltre alla quota parte delle spese per la sicurezza per il numero delle ore di servizio prestate, nonché delle altre spese a rimborso previa rendicontazione di cui all'art. 26 per le quali è messo a disposizione l'importo annuo di €. 35.000,00 IVA oltre a €. 3.600,00 per l'acquisto di materiale ludico proposto dal Comitato di Gestione e autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Esso risulterà remunerativo di tutte le prestazioni ed obblighi previsti nel presente capitolato e di ogni spesa occorrente per l'esecuzione del servizio.

Il canone resta fisso e invariabile per il primo anno. Successivamente saranno operati adeguamenti annuali secondo gli indici ISTAT riferiti alle principali voci di costo: personale, spese generali.

Il canone verrà erogato in rate mensili posticipate, su presentazione di fatture o altri documenti contabili, regolarmente vistate dal Referente del servizio.

La fattura mensile dovrà indicare dettagliatamente e distintamente le sottoelencate voci:

A) SPESE FISSE

- 1 spese di personale, comprensive delle sostituzioni, di tutti gli operatori dell'Impresa affidataria assegnati alla gestione dell'Asilo Nido secondo quanto richiesto nel presente Capitolato;
- 2 spese generali dell'Impresa relative all'appalto di che trattasi comprensive delle spese di produzione del servizio, utenze telefoniche, spese per la modulistica, cancelleria, prodotti per l'igiene degli ambienti, indumenti per i lavoratori e quanto necessario per il regolare funzionamento del servizio secondo le vigenti disposizioni, igiene degli alimenti, trasporto alimenti, applicazione del manuale HACCP per la produzione del pasto, etc;

B) SPESE SOGGETTE A RIMBORSO PREVIA RENDICONTAZIONE

- 1 spese di manutenzione degli arredi e attrezzature già esistenti ,
- 2 spese per l'acquisto del vitto, nel rispetto della tabella dietologica;
- 3 spese per l'acquisto di prodotti igienici (pannolini) e farmaceutici per gli utenti;
- 4 spese per l'acquisto di biancheria per gli utenti;
- 5 spese per l'acquisto di attrezzature autorizzato dall'Amministrazione comunale;
- 6 spese per l'acquisto di materiale ludico proposto dal Comitato di Gestione e autorizzato dall'Amministrazione comunale.

In allegato alla fattura dovranno essere rimessi, mensilmente, i documenti attestanti il sostenimento delle spese soggette a rimborso previa rendicontazione e una tabella riepilogativa, definita "scheda delle prestazioni dei servizi", da cui risulti l'elenco degli operatori impiegati nel servizio, compresi quelli che avranno operato in sostituzione, le ore di servizio prestate da ognuno, l'elenco nominativo degli utenti dell'asilo con il prospetto delle giornate di frequenza, l'elenco riepilogativo delle tariffe versate con accluse ricevute di versamento per la frequenza dell'asilo.

CAPITOLO II
ART. 15
MODALITA' OPERATIVE

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata del contratto, nel rigoroso rispetto delle modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Progetto Tecnico di gestione presentato dall'Organismo aggiudicatario in sede di offerta.

Dovrà tenersi conto, altresì, delle disposizioni contenute nel Regolamento di Gestione degli asili nido comunali, approvato con atto di C.C. n. 22 dell'11.03.2002, che non risultino in contrasto con quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le domande di iscrizione, raccolte dall'Ufficio comunale Asili Nido, verranno trasmesse all'Asilo per la stesura della graduatoria a cura del Comitato di Gestione, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari. Così pure dovranno essere istituiti all'interno del nido gli Organismi di partecipazione previsti: Assemblea dei genitori, Comitati di Gestione, Gruppo educativo.

ART. 16
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO
(VINCOLI PROGETTUALI)

L'Asilo Nido dovrà osservare il seguente orario:

lunedì – venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00

sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00

per utenti appartenenti alla fascia di età 3 mesi/3 anni.

Dovranno essere previste, altresì, a cura dell'Impresa affidataria, ore da destinare all'attività di verifica il cui costo farà carico sulle spese generali. Nel corso dell'appalto l'orario potrà subire modificazioni su richiesta dell'Amministrazione comunale.

ART. 17
AMPLIAMENTO SERVIZIO
(VINCOLI PROGETTUALI)

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere ulteriori ore, entro il limite del 20%, rispetto al monte ore previsto all'atto della stipula del contratto, qualora, nel corso dell'appalto, le esigenze del servizio imponessero un ampliamento e previa acquisizione dei necessari finanziamenti.

Il canone sarà conseguentemente adeguato, in misura proporzionale, alle ore di servizio richieste.

ART. 18
PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO: QUALIFICHE

L'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare nel servizio un numero minimo di operatori non inferiore a n. 15 unità costituite da:

Educatrici, Cuoca, Ausiliare di cui una anche con mansioni di Aiuto cuoca e un Coordinatore/Coordinatrice che manterrà anche le mansioni di educatore/educatrice.

Le Educatrici impiegate dovranno essere in possesso di uno dei seguenti diplomi, pena la risoluzione del contratto:

- maestra d'asilo
- vigilatrice d'infanzia
- qualifica di assistente d'infanzia
- qualifica di operatore dei Servizi Sociali
- maturità di tecnico dei Servizi Sociali
- maturità professionale di assistente o dirigente di comunità infantile
- maturità magistrale
- maturità psico-pedagogica

Il Coordinatore dovrà essere in possesso di uno dei titoli su indicati e di una Laurea in Scienze dell'Educazione o Psicologia o Pedagogia o Sociologia o Scienze della Formazione primaria o Servizi Sociali o altra equivalente.

Tutto il personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di competenza. Il personale dovrà essere assunto con regolare contratto di lavoro, secondo il vigente C.C.N.L. della categoria, iscritto nel libro matricola dell'Impresa, con esclusione di ogni forma di collaborazione e di impiego con contratto d'opera. Ogni

sostituzione sarà preventivamente comunicata al Funzionario referente dell'Amministrazione comunale di cui al successivo art. 21.

L'Amministrazione comunale, ove ravvisi motivi ostativi, potrà negare, entro 5 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l'autorizzazione. In tal caso l'Impresa affidataria è tenuta a sostituire, nell'espletamento del servizio, entro cinque giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo, pena la risoluzione del contratto.

Allo scopo di perseguire la continuità delle condizioni contrattuali acquisite dal personale già operante nel servizio in atto, l'Impresa subentrante dovrà assorbire, al momento del cambio di gestione, tutti gli addetti in forza all'unità produttiva dell'appaltatore cessante nei modi previsti dalla normativa vigente. A tale personale dovrà essere applicato un trattamento retributivo previdenziale ed indennità non inferiori a quelli percepiti alla data del passaggio di gestione.

ART. 19

GRUPPO EDUCATIVO E COORDINATORE DEL GRUPPO EDUCATIVO

Tutto il personale operante nell'Asilo Nido costituisce il Gruppo Educativo.

Il Gruppo Educativo elabora il progetto educativo che verrà presentato alle famiglie all'inizio delle attività.

Al Coordinatore verranno assegnati i compiti previsti dall'art. 28 del vigente Regolamento di Gestione degli asili nido comunali.

ART. 20

ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE

Il personale educativo dovrà essere sempre presente in servizio in orario antimeridiano e pomeridiano, in misura tale che venga assicurato il rapporto medio educatore/bambino in 1 a 6 (mediamente dovrà essere presente un educatore ogni sei utenti frequentanti). La cuoca e l'aiuto-cuoca dovranno assicurare la propria presenza in servizio in modo da garantire l'ordinazione degli alimenti occorrenti, la preparazione del pranzo e della merenda.

Il personale ausiliario dovrà essere sempre presente in servizio sia in orario antimeridiano che pomeridiano, in modo da coprire l'intero orario di apertura dell'asilo all'utenza.

ART. 21
REFERENTE DEL SERVIZIO

Entro 5 giorni dall'affidamento dell'appalto l'Amministrazione comunale darà tempestiva comunicazione all'Impresa affidataria del soggetto incaricato di rappresentarla nei rapporti con l'affidataria stessa e di seguire lo svolgimento del servizio reso per verificare la piena rispondenza agli obblighi assunti, nonché di controllare la regolarità della documentazione a corredo del rendiconto delle spese sostenute.

ART. 22
OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'Impresa affidataria dovrà ottemperare a tutti gli obblighi formalmente assunti nei confronti del personale impiegato nei servizi oggetto di appalto, ai sensi del precedente art. 18 nonché quelli derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, previdenziali e di sicurezza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

E' obbligata, in particolare, ad applicare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. e nei relativi accordi integrativi applicabili alla categoria, anche dopo l'eventuale scadenza e sino alla loro sostituzione.

Non sono ammessi patti in deroga, anche se previsti da accordi interni dell'impresa, sia nei confronti dei dipendenti sia nei confronti dei soci lavoratori. Non sono ammessi trattamenti previdenziali e retributivi di tipo convenzionale.

Le imprese concorrenti dovranno, infine, impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

Al fine di consentire una corretta valutazione economica dell'appalto e in base al principio della par-condicio, si precisa che il numero degli operatori attualmente impiegato sui servizi è di 15 unità, oltre ai sostituti.

Con apposito e separato atto verranno indicate le qualifiche, i livelli di inquadramento e l'anzianità di servizio.

L'Amministrazione comunale, in caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all'affidatario delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro o

altri, potrà operare una ritenuta pari, nel massimo, al 10% dell'importo globale previsto nel contratto per le spese fisse di cui all'art. 14 lett. "A". Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato suddetto avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione della posizione. L'Impresa affidataria dovrà provvedere, altresì, alla verifica del pagamento delle tariffe di frequenza, da parte dell'utenza, previa acquisizione delle ricevute di versamento, da rimettere all'Amministrazione comunale ai sensi del precedente art. 14.

ART. 23

RISORSE MATERIALI

Per la gestione dell'Asilo Nido "Pollicino" l'Impresa affidataria avrà a disposizione le attrezzature, gli arredi e il materiale d'uso esistente all'interno di essa, che potrà essere visionato in occasione del sopralluogo.

Tali risorse dovranno essere integrate degli ulteriori articoli che l'Impresa avrà proposto nel progetto di gestione valutato dall'Amministrazione comunale in sede di gara.

Le attrezzature e gli arredi, in caso di usura o rottura, dovranno essere sostituiti nel corso dell'appalto.

L'Amministrazione comunale si farà carico delle spese derivanti dalla sostituzione di articoli già esistenti all'interno dell'Asilo, mentre la sostituzione del materiale proposto nel progetto di gestione è totale carico dell'Impresa affidataria.

Le spese per la manutenzione del materiale già esistente, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e saranno rimborsate, previa rendicontazione, nel corso dell'appalto.

Le attrezzature e gli arredi acquistati dall'Impresa nel corso dell'appalto passeranno di proprietà dell'Amministrazione comunale al termine del presente appalto.

ART. 24

RISORSE MATERIALI: STRUTTURA

L'Amministrazione comunale mette a disposizione per i servizi di asilo nido oggetto di appalto la struttura sita in Via Portogallo, arredata e munita del certificato igienico-sanitario e dell'autorizzazione sanitaria per la preparazione dei pasti.

ART. 25

PULIZIA LOCALE E UTENZA TELEFONICA NELL'ASILO NIDO

L'Impresa affidataria dovrà provvedere, a sua cura e spesa, alla pulizia e igiene dei locali utilizzati per la gestione dell'Asilo Nido e all'utenza telefonica.

Provvederà, a sua cura e spese, all'acquisto del materiale occorrente per l'igiene delle persone impiegate nell'appalto e dei luoghi.

Tali spese rientreranno nelle spese generali dell'Impresa affidataria.

STRUTTURA

ART. 26

SPESE A RIMBORSO PREVIA RENDICONTAZIONE

L'Impresa affidataria anticiperà, per conto dell'Amministrazione comunale, i fondi necessari per il sostenimento delle seguenti spese:

1. acquisto di articoli ludico-didattici autorizzato dall'Amministrazione comunale per un importo non superiore ad 3.600,00 all'anno IVA compresa;
2. acquisto alimenti nel rispetto della tabella dietologica;
3. acquisto prodotti farmaceutici e igienico-sanitari (pannolini) e biancheria per gli utenti;
4. manutenzione delle attrezzature ed arredi già esistenti ed eventuale sostituzione previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
5. acquisto attrezzature previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Le spese saranno rimborsate, previa rendicontazione, secondo quanto previsto nel precedente art. 14 per un importo massimo complessivo annuo di € 38.600,00.

ART. 27 CAUZIONE PROVVISORIA

A garanzia della sottoscrizione del contratto, le imprese, in sede di gara, dovranno presentare, quale cauzione provvisoria, una polizza fideiussoria di € 24.895,20 pari al 2 % dell'importo a base d'appalto, ai sensi dell'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 163/06, da redigere in base agli schemi tipo di cui al D.M. 12.3.2004, n.123.

Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità di cui all'art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%, a condizione che il possesso di tale requisito sia adeguatamente indicato nella dichiarazione sostitutiva (Allegato D).

Nel caso di offerta presentata da R.T.I. o consorzi di cui all'art.34, comma 1, lettere d) ed e) D.Lgs.163/2006 e s.m.i., la riduzione del 50% sarà applicabile nel caso in cui la certificazione di qualità sia posseduta da almeno una delle imprese partecipanti che andranno a gestire il servizio.

La cauzione provvisoria dovrà essere rilasciata da Istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo autorizzati ai sensi dell'art.107 del D.P.R. 554/99, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385 e autorizzati ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n.115, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

Per il contenuto della fideiussione e gli adempimenti consequenziali si rimanda al paragrafo C) punto B. del Disciplinare di gara (Allegato C).

ART. 28 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta e fedele osservanza degli obblighi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., rilasciata secondo le modalità indicate per la cauzione provvisoria nel paragrafo C), punto B. del Disciplinare di gara (Allegato C) e precisate al paragrafo G) dello stesso Disciplinare tra gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario.

La mancata costituzione della garanzia determina la *decadenza* dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione verrà restituita entro tre mesi dal termine del contratto d'appalto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque avendo completamente definito ogni eventuale eccezione o controversia inerente e conseguente all'intervento regolato dal presente Capitolato.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Amministrazione può in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivati a suo favore dal contratto e dal presente Capitolato; in tal caso, l'appaltatore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, l'Amministrazione appaltante può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.

Per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità di cui all'art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50%, a condizione che il possesso di tale requisito sia adeguatamente indicato nella dichiarazione sostitutiva (Allegato D).

Nel caso di offerta presentata da R.T.I. o consorzi, di cui all'art.34, comma 1, lettere d) ed e) D.Lgs.163/2006 e s.m.i., la riduzione del 50% sarà applicabile nel caso in cui la certificazione di qualità sia posseduta da almeno una delle imprese partecipanti che andranno a gestire il servizio.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'art 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 29 MANUTENZIONE STRUTTURE, MEZZI, ATTREZZATURE, ARREDI

Tutte le strutture, i mezzi, le attrezzature e gli arredi utilizzati per le esigenze esclusive del presente appalto dovranno essere mantenuti dall'Impresa affidataria in perfetto stato di conservazione per tutta la durata dell'appalto stesso.

Le spese inerenti alla manutenzione ordinaria dovranno essere anticipate dall'impresa affidataria, che provvederà a richiederne il rimborso previa rendicontazione, da allegare alla fattura relativa al canone mensile di cui al precedente art. 14.

ART. 30
MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata dell'appalto, nel rigoroso rispetto delle previsioni, delle modalità, delle indicazioni, delle prescrizioni e dei vincoli progettuali contenuti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel progetto di gestione presentato dall'impresa affidataria nonché nelle eventuali ed ulteriori prescrizioni fissate nel provvedimento di aggiudicazione.

Il Progetto Tecnico di gestione dovrà prevedere un numero di **ore-risorsa totali annuali** non inferiore a n. 20240.

La verifica costante dell'andamento delle attività sarà comunque garantita dal Coordinatore che potrà raccordarsi con il Referente del servizio di cui al precedente art.21.

ART. 31
**OBBLIGHI DEL PROVVISORIO AGGIUDICATARIO E DEL CONCORRENTE CHE
SEGUE IN GRADUATORIA**

Il provvisorio aggiudicatario dovrà produrre, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, documentazione di quanto autocertificato, qualora ciò non fosse già avvenuto nel corso dell'iter di gara.

L'Amministrazione comunale è legittimata, per il semplice infruttuoso scadere del termine e senza procedere ad atto di messa in mora, ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, chiamato contestualmente all'aggiudicatario provvisorio alla produzione della medesima documentazione.

La mancata emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, dovuta alla mancata esibizione della documentazione in modo conforme a quanto autodichiarato e autocertificato, comporta il risarcimento del danno causato all'Amministrazione comunale, in misura pari alla differenza di offerta tra il primo e il secondo concorrente in graduatoria e l'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 32
AVVIAMENTO DEL SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad avviare il servizio appaltato nel termine stabilito nel provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunque non oltre 10 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale, trasmessa anche via fax, nelle more della stipula del contratto, dandone formale riscontro scritto.

Almeno cinque giorni prima della data di avvio del servizio dovrà comunicare l'elenco del personale da impiegare nel servizio stesso, ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 18 del C.S.A.

ART. 33
STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà presso l'Ufficio Contratti del Comune di Frosinone.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria e spese inerenti e conseguenti al contratto stesso entro il termine indicato dall'Ufficio contratti e secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara "Allegato C".

ART. 34
SEDE OPERATIVA

Entro trenta giorni dalla data di avvio del servizio dovrà aprire, nell'ambito del territorio comunale, una sede operativa, cui sia assegnato un addetto di segreteria.

La sede dovrà essere dotata di telefono, fax, segreteria telefonica attiva 24 ore su 24, fotocopiatrice e di adeguati strumenti informatici.

Detta sede dovrà, inoltre, disporre di spazi sufficienti ad accogliere tutti gli operatori e a consentire le riunioni.

ART. 35 COOPERAZIONE FRA LE PARTI

E' fatto obbligo all'impresa affidataria di segnalare al Referente dell'Amministrazione comunale tutte quelle circostanze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto, possano impedire il loro corretto svolgimento.

Tali circostanze saranno oggetto di analisi e valutazione in appositi incontri di verifica tecnica del progetto e dovranno tendere alla ottimizzazione degli interventi, al superamento degli impedimenti ed all'eventuale adeguamento del progetto, qualora risultassero ostative o inadeguate al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del progetto stesso.

L'affidataria è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto rientrano tra quelli che prevedono l'applicazione della Legge 12 giugno 1990 n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Si fa carico della sua applicazione, in particolare, per ciò che attiene alla garanzia di godimento del diritto costituzionale alla salute e ai conseguenti oneri di informazione, nei confronti degli utenti e del Comune di Frosinone, ai quali l'impresa è tenuta a garantire preventiva e tempestiva comunicazione di ogni evento pregiudizievole.

ART. 36 VERBALE DI CONSISTENZA

All'atto dell'avviamento del servizio, tra le parti contraenti sarà redatto verbale di consistenza dei mezzi, attrezzature ed arredi, siano essi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale sia forniti dall'impresa affidataria, che la medesima si impegnerà ad utilizzare, esclusivamente, per le esigenze del presente appalto ed a mantenere in perfetto stato conservativo per tutta la sua durata, provvedendo alla manutenzione nonché alle sostituzioni totali o parziali che si rendessero necessarie, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale nel rispetto di quanto previsto all'art. 23.

Al termine di durata dell'appalto verrà redatto un secondo verbale di consistenza in cui saranno indicati le attrezzature e gli arredi che passeranno in proprietà all'Amministrazione comunale, con una breve descrizione dello stato dei medesimi.

ART. 37 VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione comunale, per mezzo di proprio personale, provvederà alla vigilanza e al controllo del servizio affidato in appalto, verificando, in particolare :

- a) qualità, continuità, intensità e durata delle prestazioni fornite;
- b) continuità operativa del personale.

Il controllo verrà effettuato sia a livello di singole attività che a livello generale.

Il controllo generale verrà affidato al Referente dell'Amministrazione comunale di cui al precedente art. 21. Il controllo delle singole attività, invece, verrà affidato al personale tecnico della pertinente area operativa comunale.

A tal fine, il personale tecnico comunale redigerà apposita relazione che attesta la regolare esecuzione delle attività.

Nel caso in cui lo stesso personale riscontri eventuali inadempienze alle prescrizioni e agli obblighi del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ne darà tempestiva comunicazione al Referente dell'Amministrazione comunale, per gli adempimenti consequenziali.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere all'impresa, in qualsiasi momento, e, comunque, con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e delle buste paga e di tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia di lavoro e di assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali.

ART. 38 SANZIONI

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'impresa affidataria, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, sarà passibile di sanzioni, da un minimo di Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) ad un massimo di Euro 124.476,00, da applicarsi con determinazione dirigenziale, oltre ai maggiori danni subiti dall'Amministrazione comunale.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, da inoltrarsi all'impresa affidataria a mezzo fax o raccomandata A.R.

L'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della contestazione.

L'ammontare della sanzione sarà trattenuto sulla prima rata di canone in pagamento o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 39 RESPONSABILITÀ'

A) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

L'impresa affidataria risponde direttamente verso il Comune, i terzi, ivi compresi gli utenti dei servizi e i prestatori di lavoro, dei danni a persone o a cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione dei servizi ovunque prestati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'impresa affidataria per qualsiasi causa nell'esercizio del servizio.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità attinente la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti dipendente dalla mancata osservanza dei termini del contratto

L'impresa si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione polizze assicurative per:

1) Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, anche temporanei od occasionali, conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni.

Tra i terzi deve essere compreso anche il Comune di Frosinone nella sua qualità di committente, gli operatori e gli utenti per lesioni gravi o gravissime.

Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a Euro 2.500.000,00 unico per RCT compresa la RC Personale e Euro 2.500.000,00 unico per RCO e più precisamente:

RCT per sinistro	Euro 2.500.000,00 unico
RCT per persona	Euro 2.500.000,00 unico
RCT per danni a cose	Euro 2.500.000,00 unico
RCO per sinistro	Euro 2.500.000,00 unico
RCO per persona	Euro 2.500.000,00 unico

RC Personale per persona	Euro 2.500.000,00 unico
RC Personale per sinistro	Euro 2.500.000,00 unico
RC Personale per danni a cose	Euro 2.500.000,00 unico

2) Tutela giudiziaria massimale Euro 30.000,00

3) Garanzia incendio furto e rapina elettronica, beni, attrezzature, arredamento in dotazione presso la sede dell'Asilo Nido.

Garanzia incendio beni, attrezzature e arredamento

valore Euro 40.000,00

Garanzia furto e rapina beni, attrezzature e arredamento

valore Euro 40.000,00

Elettronica (All risks)

valore Euro 40.000,00

4) Infortuni cumulativi minori, per attività svolte anche fuori dell'ambito dell'Ente, purchè in presenza del personale dell'Impresa affidataria, per 50 utenti:

per persona caso morte Euro 100.000,00

per persona invalidità permanente Euro 100.000,00

diaria di ricovero per persona Euro 30,00

B) SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO - PIANI DI EMERGENZA

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, in particolare, ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto della normativa e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa in materia.

Dovranno essere rispettate le norme del D.M. del 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.

Prima dell'inizio del servizio l'impresa dovrà:

- presentare dichiarazione di nomina del medico del lavoro, del responsabile del servizio Prevenzione e Protezione e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- aggiornare il documento di valutazione dei rischi già in dotazione (comprensivo del piano di emergenza di cui al D.M. 10/03/1998).

Durante l'appalto l'impresa dovrà provvedere agli aggiornamenti e alla formazione necessaria in collaborazione con il competente Ufficio del Comune di Frosinone.

Nessun onere aggiuntivo, derivante dagli obblighi di cui sopra, sarà previsto per il Comune.

L'impresa aggiudicataria è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 40 RECESSO

L'Amministrazione comunale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso con lettera raccomandata 6 (sei) mesi prima della data fissata.

Spetteranno all'affidataria, esclusivamente, i compensi relativi al servizio effettivamente prestato e null'altro.

L'impresa appaltatrice potrà recedere dall'appalto, per gravi e giustificati motivi, prima della scadenza, dandone preavviso con lettera raccomandata 6 (sei) mesi prima della data fissata.

In tal caso perderà il diritto alla restituzione della cauzione definitiva.

ART. 41 RISOLUZIONE E REVOCA

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. oltreché nelle fattispecie previste nei precedenti articoli anche nell'ipotesi di grave violazione delle norme e degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato speciale.

Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi:

- inadempienze agli obblighi previsti dal contratto;
- mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;

- utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del lavoro che negli interventi previsti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento dei compensi spettanti a quella data, decurtati degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto e ad incamerare la cauzione versata dall'impresa affidataria, salva l'azione di risarcimento danni.

L'appalto si intenderà revocato nel caso di avvio di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa affidataria. Anche in tal caso l'Amministrazione comunale provvederà ad incamerare la cauzione versata, salvo l'azione di risarcimento danni.

ART. 42 FORO COMPETENTE

Il Giudice ordinario del Foro di Frosinone sarà competente per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.

ART. 43 ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi carenze nelle modalità di esecuzione delle prestazioni od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'impresa affidataria, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare di far eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa, quanto necessario per consentire l'effettuazione del servizio, con riserva di rivalsa delle spese, salvo quanto previsto nel precedente art. 41.

ART. 44 PRETESE DI TERZI

L'impresa affidataria garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanze da parte dell'affidataria stessa, anche parziali, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'affidataria per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto.

ART. 45
RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY E SEGRETO D'UFFICIO

Ai sensi dell'art. 13, primo comma del d.Lgs. 196/2003, i dati forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati solo per le finalità delle procedure d'appalto come meglio precisato al paragrafo F) del Disciplinare di gara (Allegato C).

ART. 46
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si fa esplicito rinvio alla normativa vigente.